



*Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Potenza*

Potenza, 05 agosto 2015

*Spett.le Comune di Paterno
P.zza Isabella Morra n. 2
85050 PATERNO (PZ)
comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it*

*e p.c Pierluigi Gesualdi Segretario Generale
comunepaterno@rete.basilicata.it*

*c.a. geom. Alessandro Michele Spolidoro
Responsabile del Procedimento
michele.spolidoro@rete.basilicata.it*

*p.c. Spett. Autorità Nazionale Anticorruzione
Vigilanza sui Contratti Pubblici
Via M. Minghetti, 10
00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it*

*Spett. Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po 22
00198 ROMA
protocollo@conafpec.it*

*c.a. Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Rosalba Inverso
rosalba.inverso@rete.basilicata.it*

*Spett. Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po 22
00198 ROMA
protocollo@conafpec.it*

URGENTE

Posta Elettronica Certificata

Prot. 615/2015

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI
DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE**



**OPERAZIONI DI TAGLIO PREVISTE DAL PIANO DI ASSESTAMENTO
FORESTALE DEL COMUNE DI PATERNO APPROVATO CON D.G.R. N.
215/2014.**

Prot.n. 4999 del 30.06.2015

Richiesta di annullamento rettifiche avviso

Lo scrivente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza, il quale, ai sensi degli artt. 13 e ssgg della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base territoriale gli interessi generali degli iscritti all'Albo della categoria, all'esito della lettura dell'avviso in oggetto e delle successive rettifiche, esprime fermo dissenso rispetto alla formulazione delle stesse tenuto conto che, per i profili di seguito meglio illustrati, le rettifiche appaiono lesive delle competenze riservate ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, avendo ampliato arbitrariamente il novero dei soggetti ammessi alla manifestazione di interesse.

Nella vostra Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnico - Manutentiva n. 137 del 15/07/2015 e successivamente ancora nella rettifica n. 2 Avviso Pubblico con prot. n. 5796 del 27.07.2015 viene indicato che, ad integrazione dell'Avviso Pubblico di cui al prot.n. 4999 del 30.06.2015. con il quale è stata richiesta una manifestazione di interesse ai fini del conferimento dell'incarico per la redazione delle operazioni di taglio previste dal piano di assestamento forestale del comune di Paterno approvato con D.G.R. n. 215/2014, il requisito tecnico professionale relativo al possesso di laurea in scienze agrarie o scienze forestali e di iscrizione all'albo professionale (indirettamente inteso come quello di dottore agronomo e di dottore forestale) veniva esteso nella prima rettifica anche al diploma di perito agrario e scienze agrarie junior (periti agrari laureati) e nella seconda rettifica anche a quello di diploma di agrotecnico e agrotecnico laureato.

Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire, con orientamento ormai consolidato, che nel panorama delle professioni che hanno competenze nel campo agrario (e non solo), unicamente **i dottori agronomi e dottori forestali annoverano la competenza in materia forestale la quale**, pertanto, in assenza di equivalenti competenze di altri ordinamenti professionali, **va ritenuta di natura esclusiva**, come chiaramente espresso dal TAR Calabria con la sentenza n. 936-2913 in cui si riporta che “...*Da una interpretazione letterale e sistematica della legge 7 gennaio 1976 n. 3, emerge che soltanto ai dottori agronomi viene riconosciuta una competenza esclusiva in materia forestale*”, confermando quanto riportato nella sentenza TAR Lazio n. 1674-1994 e nella sentenza TAR Lazio n. 7413-2004, e come di seguito dettagliato (così come anche commentato nella circolare CONAF n. 63-2014 che alleghiamo).

Tale istanza è stata poi recentemente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3816-2015 in cui è stato ribadito che “*il discrimine tra le competenze del perito agrario e quelle del dottore agronomo o del dottore forestale sta, oltre che nel dato quantitativo, in quello qualitativo determinato dalle finalità degli interventi stessi, potendo il perito agrario occuparsene se l'intervento ha finalità solamente produttive e spettando in via esclusiva al dottore agronomo o del dottore forestale gli interventi se intesi a tutelare l'ambiente in tutti i suoi vari aspetti, ivi compresa, in particolare, la conservazione della natura*”. Come d'altronde già chiarito della sentenza Consiglio di Stato n. 915-1996 in cui si precisa che la competenza in materia boschiva per



i **periti agrari** rimane limitata alla gestione, stima e consulenza dei boschi, purché inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un'azienda agraria di dimensioni piccole o anche medie in funzione NON ambientale, ma SOLO produttiva e nei limiti in cui la coltivazione non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti agrari stessi. Nulla a che vedere quindi con operazioni di carattere selvicolturale quali quelle oggetto di incarico.

Anche per quanto riguarda gli **agrotecnici e agrotecnici laureati** numerose sono le sentenze che hanno negato la loro competenza in campo forestale.

In linea generale la preparazione degli agrotecnici è riferita ai soli aspetti economici dell'azienda agricole, come recita la sentenza della suprema Corte Costituzionale (Sentenza n. 441-2000) che ha chiarito che *«la preparazione dell'agrotecnico, secondo il bagaglio formativo che si desume dal previsto curriculum scolastico (...), e (...) dal programma di base per l'esame di Stato di abilitazione professionale (...), è rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria»*.

Il TAR Sardegna con la sentenza n. 43/2013 in conclusione riporta che: *“... le competenze degli agrotecnici non comprendono né la redazione di progetti di ingegneria naturalistica; né la predisposizione o elaborazione di interventi che presuppongano la specifica professionalità formata nell'ambito della scienza agraria, dell'agronomia, dell'estimo rurale”* (così come anche commentato nella circolare CONAF n. 20-2013) specificando che nessuna delle tipologie di intervento richiamate nel bando impugnato dagli agrotecnici (Misura 226 del PSR ossia la ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi articolata nelle azioni di interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi e di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione ed il recupero dei contesti con propensione all'erosione ed al dissesto) trova riscontro nelle norme di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251 (istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), come modificata dalla Legge 5 marzo 1991 n. 91.

Questo principio è stato poi ribadito dalla più recente sentenza del Consiglio di Stato n. 01738-2014 (proprio sul ricorso del Collegio Nazionale agrotecnici avverso la sentenza del TAR Sardegna di cui sopra) in cui viene riportato che le competenze professionali degli agrotecnici in materia di opere di trasformazione e miglioramento fondiario non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo, concludendo che: *“.... la indubbia esistenza di aree comuni tra le due professionalità [dottori agronomi e agrotecnici] non giunge a comprendere anche la realizzazione di progetti di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo e governo delle acque, non rilevando ai fini della distinzione qualitativa degli interventi la dimensione degli stessi”*.

Dello stesso tenore anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 2323-2008 che limita in via più generale la competenza degli agrotecnici alle *“...attività di progettazione e direzione ad essi devolute ai soli “piani colturali aziendali ed interaziendali” ed ai “giardini” (art. 11, comma 1, lett. c) ed i), della legge n. 251 del 1986)”*, mentre poi afferma anche che *“la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale non rientrano certo tra le competenze degli agrotecnici”*.

E' necessario soffermarsi ulteriormente proprio sui contenuti della sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 01738-2014 per smentire che in seguito alla entrata in vigore della L. 116-2014 gli agrotecnici e agrotecnici laureati abbiano acquisito competenze in materia forestale.

La Sentenza CdS n. 01738-2014 afferma che i piani culturali hanno una prevalente valenza tecnico-economica nell'ambito della conduzione della azienda agricola; è pertanto *“non corretta la connessione operata dagli appellanti [collegio nazionale agrotecnici] - estrapolando liberamente e impropriamente le parole contenute nella disposizione - tra le parole “progettazione e direzione” e le parole “opere di trasformazione e miglioramento fondiario”*. La sentenza del Consiglio di Stato quindi afferma che: *“... è dunque evidente che la competenza attribuita più di recente ai professionisti iscritti all'albo degli agrotecnici [modifiche introdotte dalla L. 31-2008] è una specificazione dell'assistenza tecnico-economica alle aziende agrarie e non estende oltre i limiti dell'assistenza tecnico economica l'ambito riconosciuto a questa professionalità”*.

La stessa sentenza del Consiglio di Stato conclude che: *“... le argomentazioni svolte confermano che la competenza degli agrotecnici resta essenzialmente connotata dal riferimento alla gestione economica e aziendale dei processi produttivi agricoli”*.

Inoltre sull'emendamento di cui alla L. 31-2008 (con la prima estensione delle competenze degli agrotecnici alle trasformazioni fondiarie) si è poi recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 154/2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'atto legislativo, negando di fatto che gli agrotecnici possano avere qualsiasi competenza nelle operazioni catastali.

Alla luce di quanto sopra riportato l'ulteriore allargamento delle competenze degli agrotecnici nel campo delle *“opere di trasformazione e miglioramento fondiario sia agrario che forestale”* (L. 11 agosto 2014, n. 116) appare altrettanto viziato dagli stessi presupposti stigmatizzati dalla Corte Costituzionale circa la questione di legittimità dello stesso articolo.

Pertanto, per analogia con quanto pronunciato dalla sentenza del n. 01738-2014 del Consiglio di Stato, la competenza attribuita dalla L.116-2014 ai professionisti iscritti all'albo degli agrotecnici rimane una specificazione dell'assistenza tecnico-economica alle aziende agrarie e non estende oltre i limiti dell'assistenza tecnico economica l'ambito riconosciuto a questa professionalità.

Quindi non esisteva prima, né esiste ora, anche con la entrata in vigore della L. 116-2014, alcuna competenza in materia forestale che possa essere attribuita dagli iscritti all'Albo degli agrotecnici e agrotecnici laureati.

Anche la parziale concordanza di percorsi formativi rispetto agli iscritti ad altre categorie professionali, richiamata sovente dagli agrotecnici quale motivo di equiparazione delle competenze con i dottori agronomi e dottori forestali, non riguarda la categoria degli agrotecnici, per quanto il DPR 328/2001 consenta anche ai laureati triennali l'iscrizione al loro albo: essi infatti continuano ad essere un collegio di diplomati, con le limitate competenze che ne consegue, e come anche sentenziato dalla giurisprudenza.

Infatti l'esercizio dell'attività libero professionale è differenziato in base alle diverse abilitazioni: il principio di specificità professionale è salvaguardato proprio dell'esame di abilitazione, il cui solo superamento permette la successiva iscrizione al relativo albo professionale (Consiglio di Stato n. 4335 del 24 ottobre 2012).



Pertanto se un laureato sostiene l'esame di stato per l'accesso al Collegio degli agrotecnici e si iscrive al relativo Albo professionale, **non ha le competenze di un laureato triennale che sostiene l'esame di stato di Agronomo e Forestale junior e si iscrive all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali sez. B, né tanto meno di un Dottore Agronomo e Dottore Forestale iscritto alla sez. A, ma semplicemente esercita le attribuzioni di competenza previste dall'Ordinamento professionale dell'Albo in cui è iscritto, ovvero di agrotecnico.**

In definitiva la possibilità di iscrizione di un laureato ad un ordine o ad un collegio non modifica le attribuzioni o le riserve stabilite dalla vigente normativa, stante il divieto di *ius novorum* sotteso al DPR 328/2001 e l'ottenimento delle competenze professionali riservate dalla Legge ad una categoria professionale viene raggiunto solamente con il superamento del relativo esame di stato e l'iscrizione all'Albo professionale. La sentenza del CdS 2323/2008 specifica che l'indicazione delle competenze contenuta nel testo regolamentare (DPR 328/2001) si concretizza, in definitiva, in un sostanziale rinvio all'ordinamento professionale vigente, attuando una mera ripartizione all'interno di ciascuna professione di quanto già ad essa riconosciuto dal relativo ordinamento professionale, e non innova la materia delle attività consentite o riservate alla professione stessa.

Tale aspetto era già stato evidenziato dal medesimo Consiglio di Stato nell' Adunanza Generale del 13 marzo 2006 n. 50/2006 della Sez. Normativa-Gab. n. 3/2006 che, esprimendosi proprio sulla proposta di modifica del DPR 328/2001, aveva avuto modo di affermare: "*Altro è infatti istituire e regolamentare titoli di studio e i connessi percorsi formativi, altro è stabilire quali siano le attività per l'esercizio delle quali è richiesto un titolo di studio: infatti la richiesta del necessario possesso di un titolo di studio, sebbene ovviamente condizionata dal livello e dal complesso di conoscenze assicurato da un determinato percorso formativo, è innanzi tutto connessa alla individuazione dei contenuti essenziali delle professioni, che non rientra nei compiti dell'autonomia universitaria, chiamata piuttosto a modellare con la necessaria flessibilità i percorsi più idonei per corrispondere a quei contenuti.*"

Riguardo poi alla ipotesi che non esistano “privative” di tipo professionale ed “esclusività” di alcune competenze professionali, o più in generale riguardo la imputabile lesione del diritto al lavoro dovute dalla limitazioni all’esercizio della professione, giova a tale proposito citare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 441 del 2000 secondo cui “*la garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti, come per l'appunto nella specie, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale medesima*» (punto 4 del «*considerato in diritto*»).

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo, anche in via di autotutela ex art. 21 quinquies o 21 nonies L. 241/90, previa sospensione dell’efficacia delle rettifiche dell’avviso pubblico in oggetto e delle eventuali procedure conseguenti ai fini dell’assegnazione di incarichi a cui lo stesso è finalizzato, di **ripubblicare l’avviso in oggetto limitando la partecipazione alla manifestazione di interesse ai soli iscritti all’albo professionale di dottore agronomo e di dottore forestale**, recependo i rilievi sopra indicati e riaprendo in modo adeguato i termini di presentazione delle domande.



*Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Potenza*

Ciò a tutela delle competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, di cui l'Ordine è istituzionalmente garante, quale ente esponenziale degli interessi degli Iscritti all'Albo.

Si avverte che in difetto di mancato accoglimento delle segnalazioni svolte dallo scrivente Consiglio Nazionale, non suffragato da motivati provvedimenti, ci si riserva di segnalare in ogni sede competente le attività omissive o inerziali, al fine di far vagliare la riconducibilità delle stesse a comportamenti giuridicamente rilevanti, puniti dall'Ordinamento.

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un Vostro sollecito riscontro,
porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Domenico Pisani, dottore agronomo



Il Coordinatore del Dipartimento
Dipartimento Pianificazione e legislazione
forestale
Paolo Pasquale Pesce, dottore forestale